



Comune di Sala Bolognese
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Approvato con deliberazione n. 11/C.C. del 30/1/2007
Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 07/02/2007 al 22/02/2007
Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 02/03/2007 al 17/03/2007
Modificato con deliberazione n. 24/C.C. del 17/4/2014
Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 24/04/2014 al 09/04/2014
Modificato con deliberazione n. 30/C.C. del 18/06/2015
Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 30/06/2015 al 15/07/2015
Modificato con deliberazione n. 48/C.C. del 30.09.2015
Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dall'8/10/2015 al 23/10/2015
Modificato con deliberazione n. 14/C.C. del 17.3.2016
Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 29/03/2016 al 13/04/2016
Confermato con deliberazione n. 72/C.C. del 21.12.2016
Confermato con deliberazione n. 72/C.C. del 21.12.2017
Confermato con deliberazione n. 8/C.C. del 24.01.2019
Modificato con deliberazione n. 83/C.C. del 27.12.2019
Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 08/01/2020 al 23/01/2020
Confermato con deliberazione n. 53/C.C. del 30.12.2020

REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Articolo 1 – Addizionale comunale all'IRPEF

1. Il Comune con delibera consiliare n. 66 del 29.12.2000 ha istituito l'addizionale comunale all'IRPEF con decorrenza dall'anno 2001, così come previsto dallo articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Articolo 2 – Determinazione dell'aliquota

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, a partire dal 1° gennaio 2020, è applicata un'unica aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF ed è stabilita nella misura dello 0,8%.
2. L'aliquota è determinata annualmente nei limiti di quanto stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In assenza di tale provvedimento è confermata l'aliquota vigente nel precedente esercizio.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata ed acquista efficacia secondo le previsioni stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 3 – Esenzioni

1. L'addizionale Comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di Euro 10.000,00;
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 10.000,00 di cui al precedente comma 1, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento, al reddito complessivo.

Articolo 4 – Versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del ministro dell'Economia e delle finanze.

Articolo 5 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.